



Marchio ecologico
Ecolabel UE per i
servizi di pulizia di
ambienti interni

Manuale Utente

Commissione Europea

Decisione (UE) 2018/680 della

Commissione del maggio 2018 per

l'assegnazione del marchio

ecologico Ecolabel UE ai servizi di

pulizia di ambienti interni

La traduzione in italiano del presente manuale
è stata possibile grazie al contributo di:

afidamp

ASSOCIAZIONE FABBRICANTI E DISTRIBUTORI DI
FORNITURE TECNOLOGICHE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | AMBITO, DEFINIZIONI E CONDIZIONI | 5 |
| 3 | REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEI PRODOTTI | 6 |
| 3.1 | Requisiti generali | 6 |
| 3.2 | Criteri obbligatori | 8 |
| 3.2.1 | Criterio M1: uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale | 8 |
| 3.2.2 | Criterio M2: dosaggio dei prodotti per la pulizia | 17 |
| 3.2.3 | Criterio M3: uso di prodotti di microfibra | 20 |
| 3.2.4 | Criterio M4: formazione del personale | 21 |
| 3.2.5 | Criterio M5: rudimenti di un sistema di gestione ambientale | 22 |
| 3.2.6 | Criterio M6: raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente | 24 |
| 3.2.7 | Criterio M7: informazioni che figurano sull'Ecolabel UE | 25 |
| 3.3 | Criteri facoltativi | 28 |
| 3.3.1 | Criterio O1: uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti) | 28 |
| 3.3.2 | Criterio O2: uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti) | 29 |
| 3.3.3 | Criterio O3: uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti) | 30 |
| 3.3.4 | Criterio O4: uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti) | 30 |
| 3.3.5 | Criterio O5: efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti) | 31 |
| 3.3.6 | Criterio O6: registrazione EMAS o certificazione ISO14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti) | 34 |
| 3.3.7 | Criterio O7: gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti) | 34 |
| 3.3.8 | Criterio O8: qualità del servizio (massimo 3 punti) | 35 |
| 3.3.9 | Criterio O9: flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti) | 36 |
| 3.3.10 | Criterio O10: efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate (massimo 4 punti) | 40 |
| 3.3.11 | Criterio O11: servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti) | 44 |
| 3.3.12 | Criterio O12: articoli di consumo e asciugamani forniti al cliente (massimo 3 punti) | 45 |

1 Introduzione

Il presente manuale rappresenta una guida a cui richiedenti e organismi competenti possono fare riferimento durante il processo di richiesta di assegnazione del marchio Ecolabel UE, nonché durante le opportune verifiche circa il rispetto dei requisiti indicati nella Decisione (UE) 2018/680 della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni.¹

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni si suddividono in criteri obbligatori, comuni a tutti i servizi, e criteri facoltativi (con un punteggio compreso tra i 14 e i 43 punti).

Tabella 1. Elenco dei criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni

| Criteri obbligatori | |
|---------------------|---|
| M1 | Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale |
| M2 | Dosaggio dei prodotti per la pulizia |
| M3 | Uso di prodotti di microfibra |
| M4 | Formazione del personale |
| M5 | Rudimenti di un sistema di gestione ambientale |
| M6 | Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente |
| M7 | Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE |
| Criteri facoltativi | |
| O1 | Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti) |
| O2 | Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti) |
| O3 | Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti) |
| O4 | Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti) |
| O5 | Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti) |
| O6 | Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti) |
| O7 | Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti) |
| O8 | Qualità del servizio (massimo 3 punti) |
| O9 | Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti) |
| O10 | Efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate (massimo 4 punti) |
| O11 | Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti) |
| O12 | Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 4 punti) |






Al fine di facilitare la procedura di richiesta del marchio Ecolabel, il Manuale Utente fornisce a richiedenti e organismi competenti (verificatori) eventuali informazioni aggiuntive sulla presentazione

¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2018:114:TOC

della necessaria documentazione, ovvero dichiarazioni, analisi, relazioni di prova e/o altri elementi, che possono essere presentati dal richiedente stesso o dai suoi fornitori, come più appropriato. Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Il presente documento, che non è da intendersi come una mera duplicazione del contenuto dei criteri, bensì come testo di supporto per la loro interpretazione, si concentra su spiegazioni e chiarimenti utili. Il testo di descrizione dei criteri appare unicamente ove sono previste informazioni aggiuntive, chiarimenti e spiegazioni; in caso contrario, il criterio è menzionato solo nel titolo. Nel Manuale, ricorrono i seguenti simboli:

Tabella 2. Descrizione di simboli e brani dei criteri utilizzati nel documento

| Simbolo | Descrizione |
|---|--|
|  | Testo del criterio. Si noti che il testo riportato in questi riquadri non ha valore legale. Si prega di fare riferimento ai testi pubblicati nella Decisione della Commissione. |
|  | Sotto il presente simbolo sono elencati i punti chiave di ciascun criterio. |
|  | Riquadri contenenti definizioni o spiegazioni aggiuntive di termini tecnici che possono completare le definizioni già contenute nell'articolo 2 della Decisione della Commissione. |
|  | Informazioni rilevanti o importanti. |
|  | Siti web dove è possibile reperire ulteriori informazioni. |

Il Manuale Utente è completato dai seguenti documenti:

1. Il **modulo di verifica** (file Excel), comprendente quanto segue:

Modulo di domanda, che il richiedente compila fornendo informazioni dettagliate in merito ai servizi di pulizia di ambienti interni offerti.

Dichiarazioni riguardanti i criteri obbligatori e facoltativi, in cui il richiedente dichiara di soddisfare e fornire i requisiti specifici per ciascun criterio applicabile.

2. Il **modulo di registrazione dei dati annui** (file Excel), in cui il richiedente indica i dati annui relativi a tutti i prodotti/articoli di consumo correlati al 'servizio di pulizia di ambienti interni', come richiesto dal criterio, compresi i dati relativi al personale. Il richiedente è tenuto a fornire dette informazioni con cadenza annuale per tutto il periodo di concessione della licenza.
3. Il modello di **dichiarazione del produttore/fornitore di prodotti per la pulizia di superfici dure** (file Word), per la conformità ai sottocriteri M1(b)(i) e M1(b)(ii).
4. La **lista di controllo** (file Word), il cui fine è coadiuvare richiedenti e organismi competenti nelle procedure di valutazione e verifica.
5. Un **modello per la notifica di nuovi siti di lavoro** (file Word), a uso del titolare della licenza Ecolabel UE per notificare tutti i nuovi siti di lavoro ove sia fornito il servizio di pulizia Ecolabel UE (l'intervallo fra le notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non deve superare i quattro mesi, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti).



Si prega di leggere il presente manuale in tutte le sue parti, prima di completare e inviare moduli di domanda, dichiarazioni e gli eventuali altri documenti richiesti.

2 Ambito, definizioni e condizioni

Il gruppo di prodotti '**servizi di pulizia di ambienti interni**' comprende l'erogazione di:

- servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri edifici accessibili al pubblico, nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia **possono comprendere fra l'altro** uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo;
- pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.



Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione, né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi, né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti **definizioni**:

- (1) 'servizi professionali di pulizia ordinaria' – servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;
- (2) 'prodotti per la pulizia non diluiti' – prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;
- (3) 'accessori per la pulizia' – prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;
- (4) 'microfibra' – fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;
- (5) 'locali del richiedente' – i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;
- (6) 'mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE' – le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.

Un servizio rientra nel gruppo di prodotti 'servizi di pulizia di ambienti interni' quando soddisfa i requisiti di valutazione e verifica pertinenti, nonché le seguenti **condizioni per l'assegnazione del punteggio**:

- Il servizio di pulizia di ambienti interni deve soddisfare **tutti i criteri obbligatori**.
- Il servizio di pulizia di ambienti interni deve soddisfare un numero sufficiente di **criteri facoltativi** e realizzare **almeno 14 punti**.
- Le **rilevazioni** contabili **devono essere distinte relativamente ad altri servizi erogati** dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito del marchio Ecolabel UE, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla Decisione (UE) 2018/680 della Commissione.

Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, **salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.** Tale eccezione conferisce al richiedente una certa flessibilità nell'organizzare servizi di pulizia aziendale in regioni/dipartimenti/divisioni diversi, alcuni dei quali certificati con marchi ecologici. Per esempio, una singola divisione che si faccia carico della pulizia di un ospedale può essere certificata ai sensi dell'Ecolabel UE anche se un'altra divisione della società non lo è. Un'impresa può anche avere una divisione separata per i clienti aventi contratti di pulizia che superano un determinato importo (es. x milioni). Tali limiti, tuttavia, sono consentiti solo nel caso in cui regioni/dipartimenti/divisioni costituiscano suddivisioni con profitti economicamente separati e aventi rilevazioni contabili proprie.



L'operatore che offre sia servizi a marchio ecologico sia servizi non a marchio ecologico, deve dimostrare di avere contabilità separate o un codice contabile adeguato per le attività disciplinate dall'Ecolabel UE, nel pieno rispetto degli standard contabili nazionali.



Nelle sue comunicazioni, l'operatore deve indicare chiaramente quale, tra i servizi di pulizia offerti dall'impresa, è a marchio ecologico.

Sul mercato sono disponibili svariati programmi contabili; tuttavia, se l'impresa non desidera adottare detti programmi, potrà dotarsi di un sistema contabile basato su un semplice foglio Excel, oppure aprire dei sottoconti nella propria contabilità generale. Ciò dovrebbe essere sufficiente per creare codici diversi per le attività comprese tra i servizi a marchio ecologico, oppure per classificare tali attività in sottolivelli contabili. I calcoli che si riferiscono ai servizi disciplinati dall'Ecolabel UE possono essere, per esempio, mostrati come una percentuale sui servizi complessivamente erogati, a condizione di potere esibire documenti contabili separati.

Qualsiasi altro servizio erogato dall'operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, inclusi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti da essa stabiliti, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.



Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, essi devono essere anch'essi titolari di una licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

3 Requisiti di valutazione e verifica dei prodotti

3.1 Requisiti generali



Prima dell'assegnazione del marchio, gli organismi competenti effettuano una visita in loco presso i locali del richiedente e almeno una visita in loco per il servizio di pulizia in corso di erogazione presso un sito di lavoro. Possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco da parte dell'organismo competente.



Dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE, il richiedente comunica con cadenza regolare all'organismo competente un elenco dei siti di lavoro in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito.

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica. Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono provenire **dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi**.

Ove necessario, gli organismi competenti possono richiedere documenti giustificativi ed eseguire controlli indipendenti.

L'intervallo fra le **notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non deve superare i quattro mesi**, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti. Durante il periodo di validità dell'assegnazione, l'organismo competente può effettuare periodicamente visite di verifica in loco presso i locali del richiedente o presso un sito di lavoro.

Il richiedente deve ricordare che, come prerequisito, i servizi sono tenuti a soddisfare tutti gli obblighi giuridici del paese (o dei paesi) in cui sono erogati i "servizi di pulizia di ambienti interni". In particolare, l'impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto avente validità giuridica, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità dei servizi a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza per questo violare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale).

In caso di modifica potenzialmente in grado di influire sulla conformità a uno o più criteri, il titolare della licenza, prima che tale modifica diventi operativa, è tenuto a informarne l'organismo competente, dimostrando che il servizio di pulizia di ambienti interni soddisfa i criteri indicati anche dopo la sua introduzione.

3.2 Criteri obbligatori

3.2.1 Criterio M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale



Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1(a) e M1(b).

Sottocriterio M1(a): Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I

Testo del criterio:

Criterio M1 – Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) e M1 b).

M1(a): Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I

Almeno il 50 % in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/1217² della Commissione o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 di tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica:

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217.

Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.



Il presente criterio si applica solo ai prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Con il termine 'direttamente' s'intendono le mansioni di pulizia realizzate dal personale come parte di un servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.



Qualora i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito), in cui sono indicati i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE, non fossero disponibili al momento della domanda, il richiedente è

² Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GUL 180, 12.7.2017, p. 45).

tenuto a firmare una dichiarazione d'impegno contenente i dati storici pertinenti relativi all'anno precedente. Tali dati devono essere forniti durante la validità della licenza, non oltre 12 mesi dopo l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

① Punti chiave

- Quali sono i prodotti cui può essere assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) per la pulizia di superfici dure? Paragrafo 3.2.1.1
- Quali sono gli altri prodotti con marchio di qualità ecologica EN ISO 14024 tipo I? Paragrafo 3.2.1.2
- Esempi di prodotti preumidificati e prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange. Paragrafo 3.2.1.3
- Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1(a) e M1(b).
- Qualora, per i servizi di pulizia, non si usino prodotti di pulizia, es. pulizia a vapore, il Criterio M1 non si applica.

3.2.1.1 Quali sono i prodotti di pulizia cui può essere assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure?

Il gruppo di prodotti per la pulizia di superfici dure (HSC) è disciplinato dalla Decisione (UE) 2017/1217³ della Commissione, come di seguito indicato:

| Rientrano nel gruppo HSC | Non rientrano nel gruppo HSC |
|--|---|
| <p>- Tutti i detergenti multiuso, i detergenti per cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari, commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue:</p> <p>a) i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse.</p> <p>b) i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina.</p> <p>c) i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide.</p> | <p>- Prodotti che non sono miscele di sostanze chimiche.</p> <p>- Prodotti destinati a un uso non professionale contenenti microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.</p> <p>- Prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento relativo ai detergenti (es. salviette umidificate).</p> <p>- Prodotti non destinati alla pulizia di spazi interni di edifici (es. prodotti per la pulizia di automobili, barche).</p> <p>- Prodotti non usati in servizi ordinari di pulizia (es. per la rimozione di vernici) o destinati unicamente a superfici specifiche (es. detergente per parquet, detergenti per superfici metalliche) o a usi specifici (es. pulizia di forni, disincrostanti).</p> <p>- Prodotti per la pulizia di superfici tessili.</p> |

³ Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia di superfici dure (notificata con il numero C(2017)4241).

| Rientrano nel gruppo HSC | Non rientrano nel gruppo HSC |
|--|------------------------------|
| <p>d) i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti per uso domestico e uso professionale. - Prodotti venduti pronti all'uso o da diluire. | |

Per l'elenco completo dei Titolari di Licenza Ecolabel UE per i prodotti HSC si veda il sito:



<http://ec.europa.eu/ecat/category/en/1/all-purpose-cleaners-and->

3.2.1.2 Quali sono gli altri prodotti con marchio di qualità ecologica EN ISO 14024 tipo I?

Come stabilito nell'articolo 11.2 del Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo all' Ecolabel UE⁴, i criteri per il marchio Ecolabel UE tengono conto anche dei criteri esistenti, elaborati dagli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti. I marchi ISO di Tipo I sono ufficialmente riconosciuti nei sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ENISO 14024 di tipo I.

Gli standard che fanno capo alla serie ISO 14020 forniscono linee guida e stabiliscono i requisiti per marchi e dichiarazioni ambientali. La norma ISO 14020 stabilisce i principi generali da applicare non solo ai sistemi di assegnazione dei marchi, bensì a tutte le affermazioni in ambito ambientale, il cui fine è fornire informazioni accurate, verificabili e pertinenti in materia. Le etichettature ambientali ISO si suddividono in:

- *Tipo I:* sistema volontario multicriterio da parte di un ente indipendente, che assegna una licenza con la quale si autorizza l'uso sui prodotti di etichette ambientali che ne indicano una complessiva preferibilità ambientale e l'appartenenza a una specifica categoria di prodotto, in base a considerazioni sull'intero ciclo di vita dello stesso;
- *Tipo II:* etichette che riportano auto-dichiarazioni dei produttori;
- *Tipo III:* Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (che forniscono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, calcolato attraverso un sistema LCA, e sono sottoposte a un controllo qualificato indipendente).

La norma ISO 14024 fornisce i requisiti per l'applicazione del sistema di etichettatura di Tipo I. Lo Standard

⁴ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'Ecolabel UE.

Internazionale stabilisce principi e procedure per lo sviluppo di sistemi di etichettatura ambientale di Tipo I, tra cui la selezione di categorie di prodotto, criteri ambientali relativi ai prodotti e caratteristiche funzionali degli stessi; stabilisce altresì le procedure atte a valutare e dimostrare la conformità, nonché le procedure di certificazione per l'assegnazione del marchio. L'Ecolabel UE è il sistema di etichettatura di Tipo I gestito dalla Commissione Europea e riconosciuto in tutta l'Europa. La tabella che segue presenta un elenco indicativo dei marchi di Tipo I esistenti nei vari Stati membri, e riguardanti i prodotti di pulizia.

Tabella 3. Elenco indicativo dei marchi ISO di Tipo I esistenti nell'UE.

| Ecolabel | Paese | Pagina web |
|--------------------------------|------------|---|
| Ecolabel UE | Tutti (UE) | http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm |
| Österreichisches Umweltzeichen | AU | http://www.umweltzeichen.at/cms/de/home/content.html |
| Ekologický Setrny Vyrobek | CZ | http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/ekologicky-setrne-vyrobky |
| Nordic Ecolabel | SE, DK, FI | http://www.nordic-ecolabel.org/ |
| NF Environnement | FR | http://www.ecolabels.fr/fr/l-ecolabel-europeen-qu-est-ce-que-c-est |
| Blauer Engel | DE | https://www.blauer-engel.de/en/ |
| Ecolabel ungherese | HU | http://www.kornyezetbarat-termek.hu/en/pages.php?aid=137&pID=2#.Vz2N1ORCeUk |

3.2.1.3 Esempi di prodotti preumidificati e di prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange



Ai prodotti preumidificati e ai prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange non si applica il criterio M1(a).

Questo gruppo di prodotti comprende tra gli altri salviette umidificate, spazzoloni lavapavimenti a frange e spugnette. La Tabella 4 presenta un elenco non esaustivo dei prodotti disponibili sul mercato.

Tabella 4 Elenco indicativo di prodotti preumidificati e di prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange

| | | |
|---|--|---|
| Salviette disinfettanti | Salviette preumidificate universali | Salviette per superfici |
| Salviette multisuperficie | Salviette umidificate multiuso | Salviette per la pulizia dei piani cottura |
| Salviette biodegradabili | Salviette per la pulizia di bagni e cucine | Salviette umidificate biodegradabili |
| Salviette preumidificate per la pulizia dei mobili | Salviette umidificate per pavimenti | Salviette per pelle e vinile |
| Salviettine per la pulizia | Salviette per la pulizia degli schermi | Salviette preumidificate |
| Panni umidi per la pulizia | Salviette per la pulizia dei vetri | Salviette per la pulizia di vetri e finestre |
| Salviette per pavimenti in parquet e mobili | Salviette per la pulizia delle lavatrici | Salviette multisuperficie per pulire e spolverare |
| Panni preumidificati | Panni umidificati per pavimenti | Salviette per argento e metalli preziosi |
| Salviette per bagni e cucine | Salviette preumidificate per la pulizia | Salviette antibatteriche per il bagno |
| Salviette antibatteriche multiuso | Salviette preumidificate per materiale elettronico | Panni multiuso/spazzolone lavapavimenti |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Panni di pulizia (per lavare e disincrostare) | Panni impregnati per l'asciugatura | Salviette per metalli preziosi |
| Salviette per l'acciaio | Salviette per piani cottura in ceramica | Salviette impregnate per spolverare |
| Panni preumidificati per pavimenti | Panni preumidificati per la pulizia | Panni germicidi usa e getta |

Sottocriterio M1(b): Sostanze pericolose

Criterio M1 – Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) ed M1 b).

M1(b) Sostanze pericolose

(i) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) i) della suddetta decisione, indipendentemente dalla concentrazione.

(ii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) ii) della suddetta decisione, in quantità superiori a quanto autorizzato nel criterio.

(iii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non sono classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l'ambiente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e interpretati secondo le indicazioni di pericolo di cui alla Tabella 6.

Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.

Tabella 5: Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

| Tossicità acuta | |
|---|---|
| Categorie 1 e 2 | Categoria 3 |
| H300 Letale se ingerito | H301 Tossico se ingerito |
| H310 Letale a contatto con la pelle | H311 Tossico a contatto con la pelle |
| H330 Letale se inalato | H331 Tossico se inalato |
| H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | EUH070 Tossico per contatto oculare |
| Tossicità specifica per organi bersaglio | |
| Categoria 1 | Categoria 2 |
| H370 Provoca danni agli organi | H371 Può provocare danni agli organi |
| H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta | H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta |
| Sensibilizzazione respiratoria e cutanea | |
| H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | H317: Può provocare una reazione allergica della pelle |
| H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |

⁵Regolamento(CE)n.1272/2008del Parlamento europeo e del Consiglio del16dicembre2008su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, 31.12.2008, p. 1).

| | |
|--|--|
| Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione | |
| Categorie 1A e 1B | Categoria 2 |
| H340 Può provocare alterazioni genetiche | H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
| H350 Può provocare il cancro | H351 Sospettato di provocare il cancro |
| H350i Può provare il cancro se inalato | |
| H360F Può nuocere alla fertilità | H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
| H360D Può nuocere al feto | H361d Sospettato di nuocere al feto |
| H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto | H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
| H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
| H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità | |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico | |
| Categorie 1 e 2 | Categorie 3 e 4 |
| H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici | H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | |
| Pericoloso per lo stato di ozono | |
| H420 Pericoloso per lo strato di ozono | |

Valutazione e verifica:

Punti i) e ii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, corroborata dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che la formulazione del prodotto non contiene le sostanze sopra elencate, indipendentemente dalla concentrazione o in quantità superiori ai limiti specificati.

Punto iii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata dalle schede dati di sicurezza per tutti i prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ISO di tipo I.



Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.



Il sottocriterio M1(b) disciplina tutti i prodotti cui non è stato assegnato l'Ecolabel EU per la pulizia di superfici dure o altro marchio ecologico EN ISO 14024 di tipo I.



Per la conformità al sottocriterio M1(b), tutti i prodotti cui non è stato assegnato l'Ecolabel EU per la pulizia di superfici dure o altro marchio ecologico EN ISO 14024 di tipo I devono esser conformi ai requisiti contenuti nei Criteri 4(a)(i); 4(a)(ii) e 4(b)(i) relativi ai prodotti per la pulizia di superfici dure⁶:



I prodotti per la pulizia non contengono sostanze escluse, indipendentemente dalla concentrazione nel prodotto finale.

⁶ Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia di superfici dure (notificata con il numero C (2017) 4241).



I prodotti per la pulizia non contengono sostanze soggette a restrizione in quantità superiore a quanto autorizzato nel criterio.



I prodotti di pulizia non sono classificati né etichettati per le tossicità specificate nel criterio.

① Punti chiave

- Quali sono le sostanze escluse, menzionate al punto (i) del sottocriterio M1(b)? Paragrafo 3.2.1.4
- Quali sono le sostanze soggette a restrizione e quali i limiti indicati al punto (ii) del sottocriterio M1(b)? Paragrafo 3.2.1.5
- In che modo si dimostra la conformità ai sottocriteri M1(b)(i) e M1(b)(ii)? Paragrafo 3.2.1.6
- In che modo si dimostra che un prodotto non è classificato né etichettato per le tossicità specificate nella Tabella 5? Paragrafo 3.2.1.7

3.2.1.4 Quali sono le sostanze escluse, menzionate al punto (i) del sottocriterio M1(b)?

Come stabilito dal criterio 4(a)(i) dell'Ecolabel UE per i prodotti destinati alla pulizia di superfici dure (Decisione (UE) 2017/1217⁷ della Commissione), le sostanze di seguito indicate non devono essere incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;
- atranolo;
- cloroatranolo;
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA);
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali;
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate;
- glutaraldeide;
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC);
- microplastiche;
- nanoargento;
- muschi azotati e muschi policiclici;
- fosfati;
- alchilati perfluorati;

⁷ Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia di superfici dure (notificata con il n. C(2017) 4241) (Testo rilevante ai fini del SEE)

- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili;
- composti clorurati reattivi;
- rodamina B;
- triclosano;
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato;
- idrocarburi aromatici;
- idrocarburi alogenati.

3.2.1.5 Quali sono le sostanze soggette a restrizione e quali i limiti indicati al punto (ii) del sottocriterio M1(b)?

Come stabilito dal criterio 4(a)(i) dell'Ecolabel UE per i prodotti destinati alla pulizia di superfici dure (Decisione (UE) 2017/1217⁸ della Commissione), le sostanze di seguito indicate non devono essere incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso (**se il valore del 2-metil-2H-isotiazol-3-one ammesso nell'allegato V (Elenco dei conservanti ammessi nei prodotti cosmetici) del regolamento (CE) No 1223/2009⁹ è inferiore al momento della presentazione della domanda, allora prevale tale valore inferiore**);
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso;
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato ai seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tabella 6. Limiti di P per ciascun tipo di prodotto per la pulizia di superfici dure

| Tipo di prodotto | Contenuto di P |
|---|-------------------------------------|
| Detergenti multiuso, pronto all'uso | 0,02 g/l di prodotto pronto all'uso |
| Detergenti multiuso, da diluire | 0,02 g/l di soluzione detergente |
| Detergenti per cucine, pronto all'uso | 1,00 g/l di prodotto pronto all'uso |
| Detergenti per cucine, da diluire | 1,00 g/l di soluzione detergente |
| Detergenti per finestre, pronto all'uso | 0,00 g/l di prodotto pronto all'uso |
| Detergenti per finestre, da diluire | 0,00 g/l di soluzione detergente |
| Detergente per servizi sanitari, pronto all'uso | 1,00 g/l di prodotto pronto all'uso |
| Detergente per servizi sanitari, da diluire | 1,00 g/l di soluzione detergente |

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004¹⁰ non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

⁸ Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia di superfici dure (notificata con il n. C(2017) 4241) (Testo rilevante ai fini del SEE)

⁹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (GUL 342 del 22.12.2009, pp. 59–209).

¹⁰ Regolamento (CE) No 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detergenti (GUL 104 dell'8.4.2004, pp. 1–35).

Non sono presenti VOC** superiori ai limiti di seguito specificati.

Tabella 7. Limiti VOC per ciascun tipo di prodotto per la pulizia di superfici dure

| Tipo di prodotto | | Limite VOC |
|---|--|------------|
| Pronti all'uso (g/l di prodotto pronto all'uso) | <i>Detergenti multiuso</i> | 30 |
| | <i>Detergenti per cucine</i> | 60 |
| | <i>Detergenti per finestre</i> | 100 |
| | <i>Detergenti per servizi sanitari</i> | 60 |
| Da diluire (g/l di soluzione detergente) | <i>Detergenti multiuso</i> | 30 |
| | <i>Detergenti per cucine</i> | 60 |
| | <i>Detergenti per finestre</i> | 100 |
| | <i>Detergenti per servizi sanitari</i> | 60 |

** Per VOC si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150 °C.



I limiti VOC si applicano ai prodotti per la pulizia di superfici dure.

Nel caso dei prodotti per la pulizia di superfici dure, il richiedente dichiara che il quantitativo complessivo di VOC nel prodotto è inferiore ai limiti indicati. Un foglio elettronico relativo ai Prodotti per la pulizia di superfici dure è reperibile sul sito web Ecolabel UE; in questo modulo il richiedente può introdurre, tra i vari dati, anche il dosaggio di riferimento del prodotto. Tale informazione, unitamente all'indicazione se la sostanza sia o meno un VOC, permette di eseguire automaticamente il calcolo relativo.



Sito web Ecolabel UE:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

3.2.1.6 In che modo si dimostra la conformità ai sottocriteri M1(b)(i) e M1(b)(ii)



I criteri relativi alle sostanze escluse e soggette a restrizione si applicano a qualunque sostanza usata nella formulazione del prodotto finale.

Il richiedente verifica se una qualunque delle sostanze contenute nel prodotto compare nell'elenco delle *Sostanze escluse* (Paragrafo 3.2.1.4). In caso affermativo, il prodotto di pulizia non viene usato ed è sostituito con un altro prodotto.

Il richiedente verifica inoltre se una qualunque delle sostanze contenute nel prodotto compare nell'elenco delle *Sostanze soggette a restrizione* (Paragrafo 3.2.1.5). In caso affermativo, il richiedente si assicura che la concentrazione della sostanza presente nel prodotto non superi i limiti stabiliti.

Per entrambi i tipi di sostanze – escluse e soggette a restrizione –, il richiedente chiede ai fornitori le appropriate dichiarazioni di conformità e, ove richiesto, le sottopone all'organismo competente.

Il Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, stabilisce una nuova concentrazione di max 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone per i prodotti cosmetici da sciacquare.

- A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al suddetto regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.
- A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al suddetto regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

La medesima concentrazione autorizzata si applica ai prodotti per la pulizia di superfici dure che hanno ricevuto il marchio ecologico dopo la data di introduzione della suddetta modifica. Per ulteriori informazioni, si veda il manuale utente relativo ai detergenti e ai prodotti di pulizia:



<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

Il richiedente può offrire ai fornitori il manuale utente relativo ai detergenti e ai prodotti di pulizia come ulteriore guida utile al calcolo del contenuto totale di P e di VOC nel prodotto di pulizia.

3.2.1.7 In che modo si dimostra che un prodotto non è classificato ai sensi del punto (iii) del sottocriterio M1(b)



I prodotti di pulizia non sono né classificati né etichettati in base al Regolamento CLP per le tossicità indicate nella Tabella 5.

Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione di conformità firmata corroborata dalle Schede dati di sicurezza dei prodotti in base al più recente aggiornamento del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento REACH)¹¹.



Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.

3.2.2 Criterio M2: Dosaggio dei prodotti per la pulizia

Testo del criterio:

Il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), presso il sito di lavoro o i locali del richiedente. Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da un elenco degli apparecchi forniti e dall'opportuna documentazione che illustra le istruzioni per il dosaggio e la diluizione corretti fornite al personale.

¹¹ Regolamento (EC) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, p. 1).

① Punti chiave

- *A quale tipo di dispositivo per il dosaggio e la diluizione dei prodotti di pulizia si dovrebbe fare ricorso?* Paragrafo 3.2.2.1
- *Esempi di documentazione contenente le istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.* Paragrafo 3.2.2.2

Definizioni

‘Erogatori automatici’ – dispensa una quantità limitata di soluzione detergente, come nel caso dei detergenti per superfici dure.

‘Pompe manuali’ – pompe azionate manualmente; spostano fluidi o aria da un posto all’altro avvalendosi della forza meccanica. Ve ne sono di diversi tipi; nella maggior parte dei casi si avvalgono di un pistone, di un diaframma o di una pompa a palette con una valvola di controllo in entrata e aperture di uscita sulla camera che operano in direzioni opposte. La maggior parte delle pompe manuali è dotata di stantuffi o pistoni alternativi a spostamento positivo.

‘Tasso di diluizione’ – tasso fornito dal fabbricante, per il migliore utilizzo del prodotto.

3.2.2.1 A quale tipo di dispositivo per il dosaggio e la diluizione dei prodotti di pulizia si dovrebbe fare ricorso?

I prodotti per la pulizia possono essere venduti pronti per l’uso (RTU) oppure da diluire. Quando un prodotto di pulizia è in forma non diluita, prima dell’uso dovrebbe essere diluito in base alle indicazioni del fabbricante. Un dispositivo per la diluizione rapida consente di diluire la soluzione nel medesimo contenitore. Alcuni prodotti di pulizia da diluire sono venduti con uno specifico dispositivo per la diluizione. Il richiedente deve comunque indicare il tipo di dispositivo utilizzato per la diluizione.

Esempi di dispositivi per il dosaggio: erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori, sistemi di erogazione mobili.



Figura 1. Esempi di dispositivi per la diluizione e il dosaggio. *A sinistra:* Miscelatore proporzionale; diluisce un quantitativo controllato di prodotto di pulizia con acqua quando è collegato al rubinetto (ottenendo una soluzione pronta per l'uso). *A destra:* Sistemi di dosaggio manuale che erogano uno specifico quantitativo di prodotto concentrato in un secchio, un lavello o un contenitore a spruzzo.

3.2.2.2 Esempi di documentazione contenente le istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti

Di seguito è fornito un esempio di istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti dei prodotti di pulizia.

USAGE:

Application will vary according to the dosing system used.

WITH LEVER DISPENSER SYSTEM:

For manual cleaning, prepare a solution of the product in a 10l bucket with our dosing system.

Number of pumps: 1 for daily cleaning (dosage 0.2%)

Once the solution is evenly mixed, apply with a mop on the surface to be cleaned. Let dry. Rinse not needed. Once the surface is dry and if an enhanced brightness is required, wipe with a mop or a dry cloth.

For the cleaning with automatic scrubber, prepare a solution of the product applying 1 pump for each 10-20l in the reservoir (concentration of 0.1-0.2%). Once the solution is homogenous, apply, wipe the floor and vacuum the dirty solution. Let dry. No rinse required.

In case of stubborn dirt, we recommend to apply the solution, let set for 5 minutes (make sure it does not dry) and then wipe and vacuum.

Once the surface is dry and if an enhanced brightness is required, wipe with a mop or a dry cloth.

WITH VENTURI SYSTEM:

For manual cleaning, prepare a solution of the product with our venture system in a bucket of 5-10l to get a concentration of 0.2%. Once the solution is homogenous, apply with a mop on the surface to be cleaned. Let dry. No rinse needed.

For the cleaning with automatic scrubber, prepare a solution of the product with our **venturi** dosing system to get a concentration of 0.1-0.2%. Once the solution is homogenous, apply, wipe the floor and vacuum the dirty solution. Let dry. No rinse required.

In case of stubborn dirt, we recommend to apply the solution, let set for 5 minutes (make sure it does not dry) and then wipe and vacuum.

Once the surface is dry and if an enhanced brightness is required, wipe with a mop or a dry cloth.

Figura 2. Esempio di istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti di un detergente per pavimenti, per la pulizia di tutti i tipi di superficie.

3.2.3 Criterio M3: Uso di prodotti di microfibra

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Almeno il 50 % di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra.

Valutazione e verifica:

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.

 **Questo criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.**

① Punti chiave

- *Che cosa s'intende per 'usati direttamente' per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE?*
Paragrafo 3.2.3.1
- *Modalità di calcolo.* Paragrafo 3.2.3.2

3.2.3.1 Che cosa s'intende per 'usati direttamente' per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE?

Come stabilito dall'articolo 3.2 della Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE possono essere erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto dagli altri servizi erogati e con contabilità separata.

Di conseguenza, un'impresa può erogare "servizi di pulizia generale standard" e "servizi di pulizia generale a marchio Ecolabel UE", a condizione di avere due centri di profitti distinti e contabilità separate.

L'ambito del presente criterio è limitato ai prodotti di microfibra usati **durante le operazioni di pulizia a marchio Ecolabel UE** (es., durante l'erogazione del servizio, quale la pulizia periodica approfondita dei pavimenti).

 **Un'impresa può fornire servizi di pulizia di altro tipo, oltre ai servizi di pulizia di ambienti interni a marchio ecologico Ecolabel UE. I richiedenti forniscono all'organismo competente un elenco costantemente aggiornato dei siti in cui erogano servizi di pulizia.**

3.2.3.2 Modalità di calcolo

Almeno il 50 % degli accessori usati annualmente deve essere di microfibra.

Per ciascun servizio erogato, il richiedente deve fornire i seguenti dati annui:

- Le mansioni incluse nel servizio di pulizia erogato.
- Tipo e quantitativi degli accessori di pulizia tessili utilizzati (esclusivamente non monouso), specificando quali sono in microfibra.
- Documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito).



Quando i quantitativi di accessori tessili sono riportati in unità diverse, es. per peso o per numero di unità, è necessario convertire il peso in numero di unità. Ove il numero di stracci non sia noto, per qualsivoglia motivo, si peseranno sia il pacco sia lo straccio singolarmente. Si determinerà quindi il numero di pezzi, dividendo il primo dato (peso del pacco) per il secondo (peso dello straccio singolo).

Ai fini della compilazione dei moduli e dell'inserimento delle informazioni richieste, si fornisce il seguente esempio:

| Erogazione del servizio: | | | |
|--|------------------|------------------------------|--|
| Mansioni servizio di pulizia: | | | |
| Accessori tessili per la pulizia 'Non monouso': | N. / anno | Di microfibra (Sì/No) | Documentazione (fatture pertinenti o inventari di sito) |
| Teste di spazzoloni lavapavimenti a frange | ... | ... | ... |
| ... | | | |
| ... | | | |
| Totale | ... | _____ % Sì | |



Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili non monouso.

3.2.4 Criterio M4: Formazione del personale



Il richiedente mette a disposizione le informazioni richieste, fra cui procedure scritte o manuali adottati, nonché dati sulla formazione del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE e dei responsabili della supervisione di tali mansioni.



La formazione del personale copre gli argomenti specificati nel testo del presente criterio ed è fornita entro sei settimane dall'inizio dell'impiego. In seguito, il personale è aggiornato almeno una volta l'anno.



Il termine "non riscaldato" indica quanto erogato da un rubinetto in posizione 'freddo'.

3.2.5 Criterio M5: Rudimenti di un sistema di gestione ambientale

Il richiedente ha adottato i requisiti minimi di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti elementi:

- Una *politica ambientale* che identifichi gli impatti ambientali diretti e indiretti più rilevanti nonché la risposta dell'organizzazione ad essi;
- Un *programma d'azione* dettagliato che garantisca che la politica ambientale dell'organizzazione sia applicata ai servizi erogati. Tale programma fissa altresì obiettivi di prestazione ambientale sull'uso delle risorse (per esempio riduzione dell'uso dei prodotti per la pulizia) e le azioni intese a ridurre l'impatto ambientale. La fissazione di obiettivi e azioni è corroborata dalla raccolta di dati sull'uso delle risorse e su altri aspetti ambientali (per esempio generazione rifiuti);
- Un *processo interno di valutazione* a cadenza annuale inteso a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi stabiliti nel programma d'azione. Gli esiti della valutazione sono usati dal consiglio d'amministrazione dell'organizzazione per migliorare continuamente le prestazioni aggiornando la politica ambientale e il programma d'azione.

La politica ambientale e le prestazioni dell'organizzazione relative agli obiettivi fissati sono disponibili per consultazione da parte del pubblico presso i locali del richiedente.

Si tengono in considerazione le osservazioni e le risposte che i clienti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo.


Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da una copia della politica ambientale, del programma d'azione, della relazione di valutazione e delle procedure adottate al fine di tenere conto delle osservazioni e dei riscontri dei clienti. La relazione di valutazione include un elenco delle eventuali azioni correttive da adottare ed è messa a disposizione dell'organismo competente il più presto possibile dopo la data di presentazione della domanda per ottenere il marchio Ecolabel UE. Su richiesta dell'organismo competente si presenta documentazione aggiornata al fine di dimostrare la conformità durante il periodo di durata di assegnazione del marchio.

Si considera che i richiedenti registrati EMAS e/o certificati secondo la norma ISO 14001 e i richiedenti che fanno parte di un'organizzazione registrata EMAS e/o certificata secondo la norma ISO 14001 abbiano soddisfatto il presente criterio se presentano la registrazione EMAS e/o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità.

① Punti chiave

- *Politica ambientale*: Paragrafo 3.2.5.1
- *Programma d'azione*: Paragrafo 3.2.5.2
- *Processo interno di valutazione e relazione di valutazione*: Paragrafo 3.2.5.3

 **Il servizio di pulizia adotta i requisiti minimi di un Sistema di Gestione Ambientale per gestire e organizzare le prestazioni erogate affinché abbiano un ridotto impatto ambientale. A tal fine, il richiedente redige una politica ambientale, un programma d'azione e valuta internamente le proprie prestazioni in relazione agli obiettivi.**



La registrazione EMAS e/o il certificato ISO 14001 possono essere presentati per dimostrare la conformità al presente criterio.

Definizioni

- Il **'Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)'** è uno strumento di gestione sviluppato dalla Commissione Europea a cui possono aderire volontariamente aziende e altre organizzazioni per valutare, analizzare e migliorare la propria efficienza ambientale. L'EMAS è aperto a ogni tipo di organizzazione desiderosa di migliorare le proprie prestazioni ambientali. Copre tutti i settori dell'economia e dei servizi e può essere applicato in tutto il mondo.¹²
- La norma **'ISO 14001'** stabilisce i criteri di un sistema di gestione ambientale e offre una certificazione in materia, dettando principi da rispettare per porre in essere un efficace sistema di gestione ambientale. Tale norma può essere adottata da qualunque impresa, indipendentemente dall'attività o dal settore in cui essa opera. L'ISO 14001 garantisce a dirigenza e dipendenti di un'azienda, nonché ai suoi azionisti esterni, che l'impatto ambientale dell'impresa è stato misurato e migliorato.¹³

3.2.5.1 Politica ambientale

Una **politica ambientale** stabilisce la direzione e l'impegno dell'organizzazione, fornendo un quadro d'azione per lo sviluppo di obiettivi e finalità ambientali specifici. Quando si crea una politica, vi sono infatti svariati importanti fattori da considerare, al fine di riflettere fedelmente attività, priorità e preoccupazioni precipe per il richiedente.

È importante assicurarsi che tale politica faccia riferimento tanto a specifiche esigenze e idee aziendali quanto ai principali aspetti ambientali pertinenti. **Trattandosi di un documento creato per un vasto pubblico, terminologia e stile richiedono particolare attenzione affinché il testo, di una sola pagina, sia redatto con chiarezza e precisione.**

3.2.5.2 Programma d'azione

Il **programma d'azione** si concentra su azioni e obiettivi intesi a riflettere un continuo miglioramento ambientale e deve essere rinnovato almeno ogni due anni, tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla presente Decisione sull'Ecolabel UE.

Tra i possibili obiettivi del programma d'azione vi possono essere i criteri facoltativi dell'Ecolabel UE non ancora soddisfatti. Il programma dovrebbe includere quanto segue:

- Una chiara descrizione delle azioni da intraprendere
- Il nominativo di una persona/settore responsabile
- Il budget assegnato
- Risorse umane / sviluppo consapevolezza e formazione
- Una scadenza per la sua attuazione

¹² http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.

¹³ <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html>

3.2.5.3 Processo interno di valutazione e relazione di valutazione

Il principale obiettivo di un **processo interno di valutazione** è esaminare le prestazioni dell'organizzazione rispetto agli obiettivi definiti nel programma d'azione, stabilendo, se necessario, delle azioni correttive. Tale processo valuta sia la conformità agli obiettivi sia il questionario di riscontro dei clienti in riferimento al presente criterio. Tra le altre attività comprese in una valutazione interna possono esservi: ispezioni interne delle attrezzature e dei dati registrati, colloqui con il personale ecc. Il risultato del processo di valutazione interna è la **relazione di valutazione**, comprendente risultati e conclusioni del processo di valutazione interna nonché, ove necessario, le azioni correttive per futuri programmi d'azione. La relazione o la sua versione aggiornata sono a disposizione su richiesta dell'organismo competente.



Sito web EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Sito web ISO 14001:

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60857

3.2.6 Criterio M6: Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente.

Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali, inviandoli verso le apposite categorie di flussi di rifiuti per essere trattati (per esempio riciclaggio, incenerimento) o smaltiti a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata da una descrizione delle diverse categorie di rifiuti solidi raccolti e differenziati presso i propri locali. Si allegano altresì informazioni sui diversi flussi di rifiuti solidi accettati per un ulteriore trattamento o per smaltimento dalle autorità locali e/o da agenzie private (nell'ambito di contratti pertinenti).



Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente. Per 'locali del richiedente' s'intendono le aree di proprietà, gestite od occupate dal richiedente.

① Punti chiave

- Quali sono le principali categorie di rifiuti solidi destinati alla raccolta differenziata?
- Paragrafo 3.2.6.1

Definizioni

Per **'raccolta differenziata'** s'intende una raccolta in cui un flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura degli stessi, in modo da facilitarne il relativo trattamento.¹⁴

- Per **'rifiuto pericoloso'** s'intende un rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose, come elencato nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/EC.

3.2.6.1 Quali sono le principali categorie di rifiuti solidi destinati alla raccolta differenziata?

Il criterio deve essere adattato alle esigenze di ciascun paese, in base alle specifiche politiche di smaltimento dei rifiuti di ogni regione. Le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi sono diverse per paese e, all'interno di essi, anche da un'amministrazione locale all'altra. Tra i principali rifiuti solidi adatti alla raccolta differenziata vi sono: plastica, carta e cartone, vetro, rifiuti organici, metallo, prodotti tessili, legno, gomma e pelle, materiali da costruzione ed elettronici. La raccolta differenziata a livello di nucleo familiare dipende dal Paese.

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed etichettati separatamente.



Il richiedente comunica all'organismo competente le tipologie di rifiuti da differenziare.

3.2.7 Criterio M7: Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Testo del criterio:

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

L'etichetta facoltativa con la casella di testo reca la seguente dicitura:

"[Operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2] ha adottato misure attive per erogare servizi di pulizia di ambienti interni dal ridotto impatto ambientale grazie:

- all'uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici;
- alla formazione specifica del personale;
- a un sistema di gestione ambientale."

Valutazione e verifica:

Per soddisfare il presente criterio il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità nella quale si precisa su quale supporto si intenda presentare il logo.

¹⁴ Direttiva 2008/98/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

① Punti chiave

- *Linee guida all'uso dell'etichetta Ecolabel*". Paragrafo 3.2.7.1
- *Esempi di uso corretto dell'etichetta Ecolabel UE*. Paragrafo 3.2.7.2
- Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata. Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.

3.2.7.1 Linee guida all'uso dell'etichetta Ecolabel UE

Le linee guida sull'uso dell'etichetta Ecolabel UE e sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili nel documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» pubblicato all'indirizzo:



http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf


Il richiedente è tenuto al rispetto delle linee guida sopra indicate nell'utilizzo dell'etichetta Ecolabel UE.

3.2.7.2 Esempi di uso corretto dell'etichetta Ecolabel UE

Ai sensi dell'articolo 3.2 della Decisione **XX** della Commissione, e in particolare nel caso di una società che offre sia *servizi a marchio ecologico* (attraverso una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento) sia *servizi privi di marchio ecologico*, il richiedente deve assicurarsi di riflettere chiaramente tale distinzione nell'etichetta Ecolabel UE.

Seguono due esempi, relativi rispettivamente a un uso erroneo e a un uso corretto dell'etichetta Ecolabel UE, con etichetta facoltativa e casella di testo (Figura 3).

EU Ecolabel: XXXX/YYY/ZZZZ




Better for the environment...

The 'Company XX' is actively taking measures to provide indoor cleaning services with reduced environmental impacts through:

- the use of ecolabelled cleaning products;
- specific staff training;
- an environmental management system.

... better for you.



incorrect use

MANUALE UTENTE PER I SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI INTERNI A MARCHIO ECOLOGICO ECOLABEL UE

Decisione della Commissione per la concessione del marchio ecologico Ecolabel UE ai
servizi di pulizia di ambienti interni (2017)

EU Ecolabel: XXXX/YYYY/ZZZZZ



Better for the environment...

The *'Department XX'* is actively taking measures to
provide indoor cleaning services with reduced
environmental impacts through:

- the use of ecolabelled cleaning products;
- specific staff training;
- an environmental management system.

... better for you.



Figura 3. Esempi di uso erroneo (sopra) e uso corretto (sotto) di etichetta Ecolabel per servizi a marchio ecologico offerti dal 'Dipartimento XX' della 'Società XX'.

3.3 Criteri facoltativi



Oltre a tutti i criteri obbligatori, il servizio di pulizia di ambienti interni deve soddisfare un numero sufficiente di criteri facoltativi al fine di realizzare almeno 14 punti.



Il richiedente è libero di scegliere i criteri facoltativi da soddisfare, concentrandosi su ambiti specifici, maggiormente attinenti alle proprie pratiche.



Altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito dell'Ecolabel UE, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla decisione della Commissione, sono soggetti a rilevazioni contabili distinte.



Devono essere comunicate unicamente le attività che rientrano nel gruppo di prodotti in specie

3.3.1 Criterio O1: Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate e altri prodotti preumidificati, che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I, come segue:

- almeno 65%: 1 punto
- almeno 75%: 2 punti
- almeno 95%: 3 punti

Valutazione e verifica:

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.



Il presente criterio si applica solo ai prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Si vedano le precisazioni contenute nel **Criterio M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale** (M1 (a): Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I).

3.3.2 Criterio O2: Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), aventi un tasso di diluizione minimo di 1:100, come segue:

- almeno 15%: 1 punto
- almeno 30%: 2 punti
- almeno 50%: 3 punti

Valutazione e verifica:

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati. Per ciascun prodotto si presenta la documentazione relativa al tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a diversi tassi di diluizione, si comunica il tasso di diluizione di uso più comune, come giustificato dalle istruzioni impartite internamente al personale. Per i prodotti pronti all'uso il tasso di diluizione è indicato pari a 1.



Il presente criterio si applica solo ai prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Si vedano le precisazioni contenute nel criterio M2, paragrafo 3.2.2.1.

3.3.2.1 Esempio

P Punti chiave

- *Esempio di documentazione relativa a un prodotto che può essere usato a diversi tassi di diluizione.*
Paragrafo 3.3.2.1

Un esempio di documentazione relativa a un prodotto che può essere usato a diversi tassi di diluizione è costituito dall'etichetta del prodotto stesso, che deve riportare tutti i tassi di diluizione, come indicato nell'esempio seguente.

| Dilution Rates | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-------|
| 50ml | 5Ltr | Light Duty | 1:100 |
| 100ml | 5Ltr | General Cleaning | 1:50 |
| 500ml | 5Ltr | Heavy Duty Degreasing | 1:10 |
| 25ml | 750ml | Spray Burnishing | 1:30 |

Figura 4 Esempio di etichetta recante i tassi di diluizione consigliati

3.3.3 Criterio O3: Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)



Il richiedente accumula da 1 a 3 punti in base alla percentuale (65-95%) di accessori tessili per la pulizia (es. stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) in microfibra utilizzati annualmente.



Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

3.3.4 Criterio O4: Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo accessori tessili per la pulizia usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

O4 (a) Spazzoloni lavapavimenti a frange (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di teste di spazzoloni lavapavimenti a frange usate annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

- almeno 20 %: 1 punto
- almeno 50 %: 2 punti

O4 (b) Stracci (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di stracci usati annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale

o regionale negli Stati membri, come segue:

- almeno 20%: 1 punto
- almeno 50%: 2 punti

Valutazione e verifica:

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantità dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti e gli accessori per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si usano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione¹⁵. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.



Il presente criterio si applica solo agli accessori tessili per la pulizia usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

In merito al marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I, si vedano le precisazioni contenute nel **Criterio M1: uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale** (M1 (a): Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I).

3.3-5 Criterio O5: Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione. Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, al momento dell'acquisto appartiene almeno alle seguenti classi di efficienza energetica, a norma del Regolamento delegato (UE) n. 665/2013:

- Classe A per gli aspirapolvere acquistati prima del 1° settembre 2017;
- Classe A+ per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi alla classe energetica, quali una fattura di acquisto dell'apparecchio e una scheda prodotto ai sensi dell'allegato III del predetto regolamento, congiuntamente all'elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

¹⁵ Decisione della Commissione 2014/350/UE del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174, 13.6.2014, p. 45)



Questo criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione¹⁶. Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, centralizzati, a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

P Punti chiave

- Quali aspirapolvere rientrano nell'ambito di applicazione di questo criterio? Par. 3.3.5.1
- Esempio di etichettatura energetica per aspirapolvere. Par. 3.3.5.2

Definizioni

‘Classe di efficienza energetica’: Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369¹⁷, l'etichettatura energetica UE prevede sette classi, dalla A (o A+/A++/A+++) alla G (o D/E/F), dal verde scuro al rosso; comprese etichette riscaldate e con un numero di classi e colori inferiore, a norma dell'Articolo 11(10) e (11). La classe di efficienza energetica di un aspirapolvere è descritta nell'allegato I del Regolamento (UE) 665/2013¹⁸.

‘Aspirapolvere’ un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio.

‘Aspiraliquidi’ un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l'applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione.

‘Aspirapolvere aspiraliquidi’ un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco.

‘Aspirapolvere a secco’ un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria.

‘Robot aspirapolvere’ un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento.

‘Aspirapolvere industriale’ un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di

¹⁶ Regolamento delegato (UE) N. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'etichettatura recante il consumo di energia degli aspirapolvere (GU L 192, 13.7.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) N. 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.

¹⁸ Regolamento delegato (UE) N. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'etichettatura recante il consumo di energia degli aspirapolvere (GU L 192, 13.7.2013, pag. 1).

un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m.

'Aspirapolvere centralizzato' un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell'edificio.

'Aspirapolvere a batteria' un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie.

'Lucidatrice per pavimenti' un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzato in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l'apparecchio stesso e comunemente dotato anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere.


'Aspirapolvere per esterni' un apparecchio destinato all'uso all'aperto per la raccolta di rifiuti quali l'erba tagliata e foglie in un collettore mediante un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore.

'Aspirapolvere ibrido' un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie.

3.3.5.1 Quali aspirapolvere rientrano nell'ambito di applicazione di questo criterio?

Ai sensi dell'Articolo 1 del suddetto Regolamento delegato (UE) N. 665/2013, rientrano nell'ambito di applicazione gli **aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica**, compresi gli **aspirapolvere di tipo ibrido**.

3.3.5.2 Esempio di etichettatura energetica per aspirapolvere



- I. Nome o marchio del fornitore.
- II. Identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore.
- III. Classe di efficienza energetica.
- IV. Consumo medio annuo di energia.
- V. Classe di (ri)emissione della polvere.
- VI. Classe di efficacia pulente per i tappeti.
- VII. Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri.
- VIII. Livello di potenza sonora.

3.3.6 Criterio O6: Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 dei fornitori dei servizi (massimo 5 punti)

Testo del criterio:

Il richiedente è registrato al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) (5 punti) o è certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (3 punti).

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce la registrazione EMAS o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità con il presente criterio.

Si vedano le precisazioni contenute nel **Criterio M5: Rudimenti di un sistema di gestione ambientale**.

3.3.7 Criterio O7: Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio è applicabile solo nel caso in cui i clienti del richiedente mettono a disposizione del personale di pulizia i mezzi per effettuare la raccolta differenziata nei pertinenti flussi di rifiuti solidi e solo di quanto generato durante l'erogazione dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE (es. imballaggio non riutilizzabile dei prodotti per la pulizia, imballaggio degli articoli di consumo) e la predifferenziazione dei rifiuti solidi (per esempio da parte del personale del cliente) presso i siti di lavoro.

Il personale addetto alla pulizia effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati durante l'erogazione dei servizi e smaltisce i rifiuti differenziati e predifferenziati negli appositi contenitori all'interno o in prossimità dei siti di lavoro. Questo avviene qualora i clienti mettano a disposizione i mezzi (es. contenitori per i rifiuti destinati a flussi distinti di rifiuti solidi) per i rifiuti solidi differenziati da inviare al trattamento (es. riciclaggio, incenerimento) o allo smaltimento a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio, indicando i diversi flussi di rifiuti solidi accettati dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti conclusi a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio per ciascuno dei siti di lavoro interessati.



Il presente criterio si applica solo nel caso in cui i clienti del richiedente mettono a disposizione del personale di pulizia i mezzi per effettuare la raccolta differenziata nei pertinenti flussi di rifiuti solidi e solo di quanto generato durante l'erogazione dei servizi di pulizia di ambienti interni a marchio Ecolabel UE (per esempio imballaggio non riutilizzabile dei prodotti per la pulizia, imballaggio degli articoli di consumo) e la predifferenziazione dei rifiuti solidi (per esempio da parte del personale del cliente) presso i siti di lavoro.

Si vedano le precisazioni contenute nel **Criterio M6: Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente**.

3.3.8 Criterio O8: Qualità del servizio (massimo 3 punti)

Testo del criterio:

Il richiedente accumula 2 punti se soddisfa i requisiti precisati di seguito, o 3 punti se ha ottenuto la certificazione ISO 9001 o Nordic INSTA 800.

Il richiedente ha nominato un responsabile del servizio e ha adottato procedure intese a monitorare, valutare e migliorare la qualità della pulizia, come precisato oltre. Il responsabile può essere il gestore del sito, un/a caposquadra o un coordinatore/una coordinatrice la cui nomina è finalizzata a organizzare e monitorare le attività di pulizia.

Il richiedente ha adottato:

- procedure intese a monitorare, valutare e migliorare le mansioni di pulizia eseguite (in dettaglio oltre);
- misure intese a migliorare la qualità della pulizia sulla base, per esempio, di risposte alle indagini di soddisfazione del consumatore.

Il richiedente ha inoltre stilato istruzioni scritte, firmate dalla propria squadra di gestione, relativamente alle mansioni lavorative comprese nel servizio. Tali istruzioni scritte sono comunicate al personale di pulizia e rese disponibili per consultazione presso i locali del richiedente e/o presso i siti di lavoro.

Esse comprendono almeno:

- la descrizione delle mansioni (per esempio pulizia di uffici, sanitari, finestre);
- qualità (per esempio livello di pulizia atteso, lista di controllo standardizzata);
- frequenza (per esempio una volta alla settimana);
- oggetti da pulire (per esempio tavolo, sedie, acquaio);

metodi applicabili (per esempio attrezzature e metodo usato per pulire oggetti o zone differenti).

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce il certificato ISO 9001 o INSTA 800 o una dichiarazione di conformità corroborati da:

- un documento che identifica il gestore responsabile della conformità con il presente criterio (è possibile ricorrere a un organigramma per descrivere la struttura organizzativa del richiedente e identificare il responsabile);
- i documenti della società che illustrano le procedure relative alla qualità della pulizia. Nota: qualora tali procedure siano conformi a quanto disposto dalla norma EN 13549 (Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità) e/o a una norma regionale per la gestione della qualità (per esempio INSTA 800: qualità della pulizia - sistema di misurazione per valutare e classificare la qualità della pulizia), il richiedente può presentare il certificato di conformità;
- le istruzioni scritte, firmate dalla squadra di gestione del richiedente che svolge le mansioni lavorative costitutive dell'erogazione del servizio.



Sito INSTA 800: <https://webshop.ds.dk/en-gb/search?q=insta+800>

Sito ISO 9001: <https://www.iso.org/standard/62085.html>

Sito EN 13549: <http://standards.globalspec.com/std/1068800/tse-ts-en-13549>

3.3.9 Criterio Og: Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Criterio O9 – Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Il presente criterio disciplina unicamente la flotta aziendale di proprietà del richiedente e/o da questi noleggiata e usata per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. I veicoli possono includere veicoli a propulsione umana (bici da trasporto), veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche), veicoli leggeri commerciali o passeggeri usati da responsabili, supervisori, personale addetto alle pulizie, ispettori e qualsiasi altra persona che partecipa a qualsivoglia titolo all'erogazione dei servizi di pulizia.

Il sottocriterio O9 a) disciplina anche i veicoli ibridi ma non i veicoli elettrici.

Il sottocriterio O9 b) disciplina i veicoli a emissioni zero.

I veicoli di proprietà privata usati per erogare i servizi non sono disciplinati dal presente criterio.

O9 a) Veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 (1 punto)

Almeno il 50 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiati e usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE soddisfa la norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri passeggeri e commerciali.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano conformi alla norma Euro 6. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente al certificato di conformità.

O9 b) Veicoli a emissioni zero (2 punti)

Almeno il 10 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiati e usati per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE consta di veicoli a emissioni zero conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007¹⁹, di veicoli a propulsione umana (bici da trasporto) o di veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche).

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano a emissioni zero. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente alla documentazione del fabbricante attestante i risultati delle prove NEDC.


O9 c) Piano di trasporto aziendale (2 punti)


Il fornitore stila un piano di trasporto aziendale inteso a minimizzare il consumo di carburante e stabilire un obiettivo di riduzione del consumo di carburante (per sito di lavoro) con registri di manutenzione annuale della flotta aziendale.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce una copia del piano di trasporto aziendale, l'obiettivo più recente di riduzione del consumo di carburante e l'evoluzione del consumo annuale di carburante sulla base del numero di siti di lavoro. Il richiedente fornisce una copia del piano di manutenzione della flotta aziendale. A dimostrazione della conformità si possono usare i registri dei veicoli di servizio.

¹⁹ Regolamento (CE) N. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199, 28.7.2008, p. 1).

 Questo criterio disciplina unicamente la flotta aziendale di proprietà del richiedente e/o da questi noleggiata e usata per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. I veicoli possono includere veicoli a propulsione umana (bici da trasporto), veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche), veicoli leggeri commerciali o passeggeri usati da responsabili, supervisori, personale addetto alle pulizie, ispettori e qualsiasi altra persona che partecipa a qualsivoglia titolo all'erogazione dei servizi di pulizia.

 I veicoli di proprietà privata usati per erogare i servizi non sono disciplinati dal presente criterio.

 Il sottocriterio O9 a) disciplina anche i veicoli ibridi ma non i veicoli elettrici.

 Il sottocriterio O9 b) disciplina i veicoli a emissioni zero.

P Punti chiave

- Quali sono i requisiti stabiliti dalla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri commerciali o passeggeri? Paragrafo 3.3.9.1
- Come si configura il "piano di trasporto aziendale"? Paragrafo 3.3.9.2

Definizioni

‘Veicolo ibrido’ (HV), veicolo dotato di un gruppo propulsore formato da almeno due diverse categorie di convertitori dell'energia di propulsione e almeno due diverse categorie di sistemi di stoccaggio dell'energia di propulsione.

‘Veicolo esclusivamente elettrico’ (PEV), un veicolo dotato di un gruppo propulsore formato esclusivamente da macchine elettriche in funzione di convertitori dell'energia di propulsione e da sistemi di stoccaggio ricaricabili dell'energia elettrica per l'immagazzinamento dell'energia di propulsione.

‘Veicolo ibrido elettrico’ (HEV), un veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell'energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica.

‘Ciclo di guida’, relativamente ai sistemi diagnostici di bordo (OBD), sistema di accensione del veicolo e guida che rileva immediatamente eventuali disfunzioni e spegne il motore.

‘Veicolo a emissioni zero’ (ZEV): per emissioni zero si intende la non emissione di gas di scarico quali composti organici non metanici, monossido di carbonio, particolato, anidride carbonica, metano, formaldeide, ossidi di azoto e ossido di diazoto. I veicoli a emissioni zero sono suddivisi in tre categorie:

- 1) autovetture passeggeri a emissioni zero, veicoli commerciali leggeri, autocarri leggeri, medi e pesanti, compresi, ma non solo, veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici puri (FEV);
- 2) veicoli elettrici ibridi pug-in (PHEV) con un'autonomia emissioni zero superiore a 35 miglia per autovetture passeggeri e autocarri leggeri, e 10 miglia per autocarri medi e pesanti; e
- 3) autocarri pesanti con avviamento elettrico.

I veicoli ZEV non includono: mezzi e veicoli fuoristrada, metropolitana leggera, mezzi supplementari delle flotte del trasporto pubblico su gomma che utilizzino il sistema a pantografo preesistente, o qualsiasi veicolo non idoneo a circolare sulle strade pubbliche.²⁰

²⁰ EPA. 2016. Frequently Asked Questions on the Zero Emission Vehicle Investment.

3.3.9.1 *Quali sono i requisiti stabiliti dalla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri commerciali o passeggeri?*

Le norme europee relative alle emissioni disciplinano separatamente i veicoli a benzina e quelli diesel. Attualmente esistono norme per i veicoli leggeri (auto, furgoni), i veicoli pesanti (pullman, autobus, camion) e per le macchine mobili non stradali. I regolamenti riguardanti la norma di limitazione delle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri commerciali e passeggeri hanno introdotto nuovi e più severi limiti alle emissioni. Al momento della redazione di questo manuale utente, i limiti di emissione vigenti sono quelli riportati nella seguente tabella:

Tabella 8. Deriva dell'analizzatore ammissibile durante una prova PEMS ²¹

| Inquinante | Deriva assoluta della risposta di azzeramento | Deriva assoluta della risposta di calibrazione |
|-----------------|---|--|
| CO ₂ | ≤ 2 000 ppm per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 2 000 ppm per prova |
| CO | ≤ 75 ppm per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 75 ppm per prova |
| NO _x | ≤ 5 ppm per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 5 ppm per prova |
| CH ₄ | ≤ 10 ppm C ₁ per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 10 ppm C ₁ per prova |
| THC | ≤ 10 ppm C ₁ per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 10 ppm C ₁ per prova |
| CO ₂ | ≤ 2 000 ppm per prova | il valore maggiore tra ≤ 2 % della lettura e ≤ 2 000 ppm per prova |

Per ulteriori informazioni:



<https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissionses>

A partire dal 1° settembre 2017, le vetture di nuovo modello dovranno superare nuovi test delle emissioni, più affidabili e condotti in reali condizioni di guida ('Reali emissioni di guida' – RDE), nonché un test di laboratorio potenziato ('Procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri' – WLTP) prima di poter essere guidate sulle strade europee. Questi due test sono complementari e sostituiscono i test del Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) menzionati nel testo del criterio.

<https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/vw-faqs-app-c-final-11-18-16.pdf>

²¹ Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1151, che integra il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il Regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6).



A partire dal 1° settembre 2017, sono entrati in vigore nuovi e potenziati test di misurazione delle emissioni degli autoveicoli. Il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) è stato sostituito dal test delle reali emissioni di guida (RDE) e dalla Procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP).

Per ulteriori informazioni riguardo alle nuove procedure di prova:



<http://ec.europa.eu/growth/content/new-and-improved-car-emissions-tests-become-mandatory-1-septemberen>

3.3.9.2 Come si configura un "piano di trasporto aziendale"?

Il sottocriterio O9(c) offre al richiedente la possibilità di aggiudicarsi 2 punti aggiuntivi presentando un piano di trasporto aziendale.

L'impresa è libera di decidere la configurazione e i contenuti del proprio piano di trasporto, che tuttavia deve includere specifici obiettivi volti a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'attività di trasporto.

Un valido piano di trasporto deve promuovere migliori prassi in materia di trasporto e tradursi in una riduzione diretta dell'impatto ambientale. Ecco alcuni esempi di buone prassi da includere nel piano di trasporto:

- Mezzi di trasporto pubblico a disposizione dei lavoratori.
- Promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico tramite voucher di trasporto o simili.
- Promozione del car sharing.
- Promozione dell'uso della bicicletta al posto dell'automobile.
- Analisi degli spostamenti quotidiani dei lavoratori.
- Trasporto più efficiente delle attrezzature per la pulizia.
- Acquisto o noleggio di una flotta di veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per veicoli leggeri commerciali o passeggeri.
- Acquisto o noleggio di veicoli a emissioni zero.
- Contenimento del consumo totale di carburante previsto per il trasporto.

Il piano di trasporto aziendale deve stabilire un obiettivo specifico per la riduzione del consumo di carburante per sito di lavoro.

Il marchio ecologico Nordic Swan per i servizi di pulizia contiene esempi di criteri specifici in materia <http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=076>.



Il richiedente deve garantire che il piano di trasporto aziendale includa un obiettivo specifico per la riduzione del consumo di carburante per sito di lavoro.



I registri di manutenzione annuale della flotta aziendale possono essere forniti a dimostrazione della conformità degli obiettivi riportati nel piano di trasporto.

3.3.10 Criterio O10: Efficienza delle lavatrici di proprietà o noleggiate dal richiedente (massimo 4 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio si applica unicamente alle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, ubicate presso i locali del richiedente o presso i siti di lavoro, destinate a lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione²², nonché dal Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione²³.

Sottocriterio O10(a): Etichetta energetica (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all'unità più vicina) di lavatrici per uso domestico conformi alla classe energetica Ecolabel UE A++ o A+++ relativamente all'efficienza energetica, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, come segue:

- almeno 50 % di lavatrici A++: 1 punto
- almeno 90 % di lavatrici A++: 2 punti
- almeno 50 % di lavatrici A+++ : 2 punti

Sottocriterio O10 (b): Efficienza idrica (2 punti)

Lavatrici per uso domestico: il consumo di acqua delle lavatrici per uso domestico, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale ai parametri di riferimento per il consumo di acqua di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1015/2010. I parametri di riferimento sono misurati conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C).

| Sottogruppo di prodotti | Consumo d'acqua: [litri/ciclo] |
|---|-----------------------------------|
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3 kg | 39 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg | 39 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg | 40 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 5 kg | 39 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 6 kg | 37 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 7 kg | 43 |
| Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 8 kg | 56 |

E

Lavatrici commerciali: il consumo di acqua delle lavatrici commerciali, di proprietà del richiedente o da questi

²² Regolamento delegato (UE) 1061/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314, 30.11.2010, p. 47).

²³ Regolamento (UE) 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293, 11.11.2010, p. 21).

noleggiate è inferiore o uguale a 7 litri/kg di biancheria lavata.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce dati annuali (elenco di tutte le lavatrici per uso domestico di proprietà del richiedente e usate per lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale utilizzati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel (UE) e la documentazione attestante la classe di efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico esistenti.

A dimostrazione della conformità al presente criterio, si possono allegare le schede prodotto, ai sensi dell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010.

Qualora la suddetta documentazione non sia disponibile, si può dimostrare la conformità con il criterio O10 b) presentando la documentazione relativa al consumo annuo complessivo di acqua. In tal caso si ipotizza un totale di cicli di lavaggio normali pari a 220/anno.



Il criterio si applica solo alle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, ubicate presso i locali del richiedente o presso i siti di lavoro, destinate a lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni a marchio Ecolabel UE.



Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione²⁴, nonché dal Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione²⁵.

P Punti chiave

- Quali informazioni devono essere incluse in una scheda prodotto? Paragrafo 3.3.10.1
- Esempio di etichettatura energetica per lavatrici. Paragrafo 3.3.10.2
- Esempi di stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale utilizzabili per erogare servizi di pulizia di ambienti interni a marchio Ecolabel UE. Paragrafo 3.3.10.3

Definizioni

'Lavatrice per uso domestico' una lavatrice automatica che lava e risciacqua tessuti utilizzando l'acqua, dotata anche di una funzione di centrifuga, progettata per essere utilizzata principalmente per fini non professionali.

'Capacità nominale' la massa massima di tessuti asciutti di un determinato tipo, espressa in kg, indicata dal fabbricante, a intervalli di 0,5 kg, che può essere lavata in una lavatrice per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fabbricante.

²⁴ Regolamento delegato (UE) 1061/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314, 30.11.2010, p. 47).

²⁵ Regolamento (UE) 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293, 11.11.2010, p. 21).

3.3.10.1 Quali informazioni devono essere incluse in una scheda prodotto?

Ai sensi dell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, le informazioni contenute nella scheda prodotto della lavatrice per uso domestico sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altra documentazione fornita con il prodotto stesso:

- (b) nome o marchio del fornitore;
- (c) identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di lavatrice per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- (d) capacità nominale in kg di tessuto di cotone per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore;
- (e) classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato VI, punto 1;
- (f) se alla lavatrice per uso domestico è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («Ecolabel») ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;
- (g) consumo annuo ponderato di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina; deve essere descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio»;
- (h) consumo energetico (Et,60, Et,60½, Et,40½) del programma «cotone» standard a 60 °C a pieno carico e a carico parziale e del programma «cotone» standard a 40 °C a carico parziale;
- (i) consumo energetico ponderato in modo spento e in modo «left-on»;
- (j) consumo annuo ponderato di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina; deve essere descritto come segue: «Consumo di acqua “X” litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio»;
- (k) classe di efficienza della centrifuga determinata in conformità del punto 2, allegato VI, espressa come «Classe di efficienza della centrifuga “X” su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)»; questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (meno efficiente) ad A (più efficiente);
- (l) velocità massima della centrifuga raggiunta per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore, e grado di umidità residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia superiore;
- (m) indicazione che il «programma standard a 60 °C per tessuti di cotone» e il «programma standard a 40 °C per tessuti di cotone» sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua;
- (n) durata del «programma standard per tessuti di cotone a 60 °C» a pieno carico e a carico parziale e del «programma standard per tessuti di cotone a 40 °C» a carico parziale espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina;
- (o) la durata del modo «left-on» (Tl) se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;

- (p) emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina, durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico;
- (q) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

Le informazioni contenute nella scheda di prodotto (copia dell'etichetta) possono essere utilizzate a dimostrazione della conformità al presente criterio. In tal caso, devono essere fornite anche le informazioni sopraelencate e non riportate sull'etichetta. Qualora la suddetta documentazione non sia disponibile, la conformità al criterio O10(b) può essere dimostrata presentando la documentazione relativa al consumo annuo complessivo d'acqua. In questo caso, si ipotizza un totale di cicli di lavaggio standard pari a 220/anno.


Nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1015/2010 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico²⁶ è illustrato il metodo specifico per il calcolo del consumo di acqua di una lavatrice. Il consumo di acqua (Wt) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

$$Wt = Wt,60$$

dove:

$Wt,60$ = consumo di acqua del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C.

3.3.10.2 Esempio di etichettatura energetica per lavatrici



- I. Nome o marchio del fornitore;
- II. Identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di lavatrice per uso domestico da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- III. Classe di efficienza energetica;
- IV. Consumo ponderato annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato all'unità più vicina;
- V. Consumo ponderato annuo di acqua (AWC), in litri/anno, arrotondato all'unità più vicina (**dati rilevanti per il sottocriterio O10(b)**);
- VI. Capacità nominale, in kg, per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore;
- VII. Classe di efficienza della centrifuga;
- VIII. Emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina, durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico.

²⁶ Regolamento (UE) N. 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del PE e del Consiglio, in merito alla progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.

3.3.11 Criterio O11: Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio si applica all'uso di servizi e/o prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, definiti come servizi e/o prodotti non direttamente usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, bensì usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Fra questi si possono annoverare anche i servizi (per esempio lavanderia e autolavaggio) subappaltati a terzi dal richiedente. Essi possono interessare prodotti quali i detersivi da bucato, i detersivi per lavastoviglie o la carta per copie.

O11 (a) Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (max 2 punti)

Il 100% di un tipo di servizi è subappaltato a un fornitore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per tale servizio (1 punto per ciascun servizio, massimo 2 punti in totale).

O11 (b) Prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (max 3 punti)

Il 100% delle unità di prodotto di un gruppo di prodotti ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri (0,5 punti per ciascun gruppo di prodotti, massimo 3 punti in totale).

Nota: non rientrano nell'ambito di applicazione del presente criterio i prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel come stracci e spazzoloni lavapavimenti a frange, nonché gli articoli di consumo forniti nell'ambito di un contratto con i clienti. Ai fini del presente sottocriterio, un «gruppo di prodotti» risponde alla definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE o dei criteri relativi a un altro marchio ISO tipo I (per esempio «carta», «detersivi per bucato», «tessili»).

Valutazione e verifica:

O11(a) Il richiedente fornisce opportunamente il certificato di un marchio ISO tipo I detenuto dal o dai servizi appaltati, congiuntamente alle pertinenti fatture.

O11(b) Il richiedente fornisce dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di tali prodotti e una copia dei pertinenti certificati dei marchi Ecolabel UE o ISO tipo I e/o le etichette degli imballaggi.



Il presente criterio si applica solo all'uso di servizi e/o prodotti a marchio Ecolabel che non sono direttamente utilizzati nell'erogazione di servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, ma sono usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Si vedano le precisazioni contenute nel **Criterio M1: uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale**.

3.3.12 Criterio O12: Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 4 punti)

Testo del criterio:

Il presente criterio si applica unicamente se il richiedente è responsabile della fornitura di articoli di consumo destinati a essere usati presso i siti di lavoro in almeno un contratto per servizi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Sono disciplinati dal presente criterio solo gli articoli di consumo e gli asciugamani elettrici forniti nell'ambito di tali contratti.

O12 (a) Sapone per le mani (1 punto)

Almeno il 70 % del sapone per le mani, in volume del sapone per le mani fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare a norma della decisione 2014/893/UE della Commissione, o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12 (b) Prodotti cartacei (1 punto)

Almeno il 90 % degli articoli cartacei di consumo (igiene personale e carta assorbente), in peso o volume come opportuno, fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per il tessuto-carta a norma della decisione 2009/568/UE della Commissione, o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12(c) Asciugamani tessili in rotolo (1 punto)

Almeno il 50 % degli asciugamani tessili in rotolo forniti annualmente ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per prodotti tessili o asciugamani tessili muniti di apposito dispensatore.

O12(d) Asciugamani elettrici (1 punto)

Tutti gli asciugamani elettrici forniti e gestiti dal richiedente sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica:

Il richiedente indica per ciascun contratto di servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE se questo include o meno la fornitura di articoli di consumo, i dati annui (denominazione commerciale e peso, volume o numero di articoli) nonché la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) ove si indicano gli articoli di consumo forniti. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla:

- Decisione 2014/893/UE;
- Decisione 2009/568/CE;
- Decisione 2014/350/UE.

Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia

del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Riguardo agli asciugamani elettrici, il richiedente fornisce la documentazione a dimostrazione delle modalità di rispetto dei requisiti (es. etichetta dell'imballaggio o informazioni tecniche attestanti l'esistenza di un certificato ISO tipo I o di sensori di prossimità).



Il presente criterio si applica unicamente se il richiedente è responsabile della fornitura di articoli di consumo destinati a essere usati presso i siti di lavoro in almeno un contratto per servizi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Sono disciplinati dal presente criterio solo gli articoli di consumo e gli asciugamani elettrici forniti nell'ambito di tali contratti.

p Punti chiave

- Quali articoli di consumo sono disciplinati da questo criterio? Paragrafo 3.3.12.1
- Esempio di marchio ecologico per asciugamani elettrici. Paragrafo 3.3.12.2

3.3.12.1 Quali articoli di consumo sono disciplinati da questo criterio?



Le categorie di prodotto contemplate sono tre: saponi per le mani, prodotti cartacei e asciugamani tessili in rotolo.

Le percentuali indicate nei requisiti devono essere calcolate sulla base di tutti i contratti che prevedono l'acquisto da parte dell'impresa di servizi di pulizia di articoli di consumo per conto del cliente, tenendo presente che le imprese di pulizia possono influenzare le scelte dei clienti in materia di articoli di consumo.

Fra gli articoli di consumo disciplinati dal criterio, i prodotti cartacei a marchio Ecolabel o altro marchio ISO tipo I sono una delle categorie di prodotto a marchio ecologico più diffuse sul mercato europeo, con la presenza di quasi 6.000 prodotti all'interno del catalogo ECAT e molti altri disponibili attraverso altri marchi ecologici tipo I. Nel riquadro seguente sono riportate informazioni sugli attuali titolari del marchio Ecolabel UE:



Saponi per le mani: Elenco titolari del marchio Ecolabel UE per *Prodotti cosmetici da sciacquare*: <http://ec.europa.eu/ecat/category/en/46/rinse-off-cosmetic-product>

Prodotti cartacei: Elenco titolari del marchio Ecolabel UE per *Prodotti di tessuto-carta*: <http://ec.europa.eu/ecat/category/en/15/tissue-paper>

Asciugamani tessili in rotolo: Elenco titolari del marchio Ecolabel UE per *Prodotti tessili*: <http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products>

Altri marchi ecologici tipo I che regolamentano i suddetti articoli di consumo sono riportati qui di seguito.

Tabella 9. Elenco indicativo di marchi ISO tipo I esistenti in UE, riguardanti articoli di consumo disciplinati dal criterio O12.

| Marchio ecologico | Paese | Saponi per mani | Prodotti cartacei | Asciugamani tessili in rotolo |
|---|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Ecolabel UE | Tutti (UE) | cosmetici da sciacquare | tessuto-carta | prodotti tessili |
| Österreichisches Umweltzeichen | AU | x | x | |
| Ekologicky Setrny Vyrodek | CZ | | x | |
| Nordic Ecolabel | SE, DK, FI | x | x | x |
| Blauer Engel | DE | x | x | x |
| Ecolabel ungherese | HU | x | x | |
| Programma nazionale di valutazione ambientale ed etichettatura ecologica nella Repubblica Slovacca NPEHOW | SK | | x | |
| Distintiu de garantia de qualitat ambiental | SP | | x | |



3.3.12.2 Esempio di marchio ecologico per asciugamani elettrici

I sensori di prossimità sostituiscono i pulsanti a pressione in tutti gli asciugamani elettrici (o sono certificati dal marchio ISO tipo I).

Esempio di altro marchio ecologico tipo I che include gli asciugamani elettrici: Blauer Engel:

<https://www.blauer-engel.de/en/products/electric-devices/haendetrockner>